



## Comune di Rovereto

# ORDINANZA

N. 139

del 02/10/2018

Tipo: Permanente

validità: 02/10/2018 31/12/2999

Pratica:

Dirigente/Responsabile: **ing. Luigi Campostrini**

### OGGETTO:

SERVIZIO TECNICO E DEL TERRITORIO: REGOLAMENTAZIONE DELLA STRUTTURA DESTINATA ALLA PRATICA DELLO SKATEBOARD SITA SULLA P.ED. 873 C.C. SACCO, ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO DI SAN GIORGIO A ROVERETO.

### Il dirigente del servizio TECNICO E DEL TERRITORIO

Premesso che :

- la p.ed. 873 C.C. Sacco ospita una struttura per la pratica delle discipline legate allo skateboard;
- la struttura è attiva dal 2009; allo stato attuale è necessario definire puntualmente le tipologie di utenza legate sostanzialmente alla pratica di attività che prevedono presidi quali pattini a rotelle, monopattini, skateboard e similari, prevedendo espressamente dei divieti di utilizzo per altre attività. Tale incombenza risulta motivata dal garantire condizioni e livelli di sicurezza con riferimento all'utenza per la quale era stata originariamente realizzata;

**Visto** l'art. 29 del vigente Regolamento di Polizia Urbana che sottopone a speciale disciplina del Municipio tutte quelle attività ludiche che possano turbare la pubblica tranquillità e offendere la sicurezza personale dei cittadini;

**Visto** l'allegato 7 del vigente Regolamento di Polizia urbana approvato con delibera del Consiglio comunale n. 290 di data 20 luglio 1992, in particolare gli artt. 12 e 16 che recitano rispettivamente che “*è vietato condurre o lasciare vagare cani nei giardini e nei parchi pubblici, aree verdi attrezzate, se non al guinzaglio [omissis]*” e che “*i detentori dei cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo [omissis]*”;

**Visto** il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino- Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

**Vista** la Legge 24.11.1981 n. 689 recante “Modifiche al sistema penale”;

**Visto** lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n . 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n . 44 di data 26

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

novembre 2014 e n . 6 di data 7/03/2016;;

**Visto** il regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 19 giugno 2012;

## **I S T I T U I S C E**

1. Il divieto di accesso alla struttura insistente sulla p.ed. 873 C.C. Sacco, sita sul lato ovest del Parco pubblico di San Giorgio, realizzata per la pratica per le discipline legate allo skateboard da parte di:
  - animali, anche domestici, indipendentemente dalla specie e dalla taglia;
  - biciclette e velocipedi, anche condotti da minorenni;
2. il divieto di utilizzo della struttura di cui al punto 1 per attività diverse a quelle afferenti l'uso dello skateboard e quindi non collegate alla sua attuale destinazione;

## **P R E C I S A**

che le disposizioni contenute nell'ordinanza di data 26 maggio 2010 n. 113 rimangono in vigore qualora non in contrasto con i contenuti del presente provvedimento.

Al riguardo si evidenzia che eventuali accompagnatori dovranno sostare all'esterno della struttura;

## **A V V E R T E**

che, chiunque violi le disposizioni contenute nel presente provvedimento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecunaria da euro 25,00 ad Euro 250,00 ai sensi del Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, fatte salve disposizioni speciali o di natura penale in materia che dovessero emergere;

## **D I S P O N E**

la pubblicizzazione del presente atto mediante :

- pubblicazione all'Albo Comunale on-line;
- la comunicazione alla cittadinanza nonché alle circoscrizioni con l'affissione dello stesso negli appositi spazi, mediante l'installazione di cartelli fissi dove il divieto espresso possa essere reso noto anche a lavoratori immigrati e alle loro famiglie, nonché ai turisti,
- pubblicata sul sito internet del Comune;
- la diffusione attraverso gli organi di stampa locali;
- il posizionamento della relativa segnaletica.

## **D E M A N D A**

Al Comando di Polizia Locale di Rovereto e a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 legge 689/81, l' attività di sorveglianza e verifica su quanto disposto dal presente provvedimento

## **C O M U N I C A**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) ai sensi della legge n° 1.034 del 06 Dicembre 1971 modificata dalla legge 205/2000;
- straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 21 Novembre 1971 n° 1.199 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Il Dirigente del Servizio  
Tecnico e del Territorio  
- Luigi Campostrini -